



TRIBUNALE DI CATANIA SESTA SEZIONE CIVILE

DECRETO EX ART. 78 COMMA 1[^] C.C.I.I.

Il Presidente, giudice designato, dott. Roberto Cordio;

letti gli atti del procedimento iscritto al n. 429-1/2025, su istanza di Terranova Sebastiano, nato a Catania il 25/11/1954, residente in Pedara (CT) Corso Ara di Giove n. 427, cod. fiscale TRRSST54S25C351Q, Terranova Erminio, nato a Catania il 17/09/1978, residente in Trecastagni (CT) Sant'Andrea n. 21, cod. fiscale TRRRMN78P17C351R e Terranova Lorenzo, nato a Catania il 10/08/1979, residente in Viadana (MT) via Sant'Antonio n. 7/D, cod. fiscale TRRLNZ79M10C351Z, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Michele Aurelio Faro, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi di Catania, nella persona del professionista nominato, dott. Alfio Pistorio;

esaminata la relazione particolareggiata e quella integrativa, redatte dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del professionista nominato, dott. Alfio Pistorio;

rilevato che i proponenti hanno chiesto l'accesso alla procedura di "Concordato minore" in continuità di cui agli articoli 74 ss. del D.Lgs N.147 del 26/10/2022, quale procedura familiare in presenza di debiti di origine comune;

rilevato che la domanda appare ammissibile essendo corredata dai documenti di cui agli articoli 75 e 76 in quanto il ricorrente Terranova Erminio è titolare di impresa artigiana (pizzeria d'asporto) mentre nessuno dei ricorrenti non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o aver già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

ritenuto che il sovraindebitamento ha origine comune ai ricorrenti - nella specie costituita dalla stipulazione del contratto di mutuo, in data 20.12.2006, destinato all'acquisto dell'immobile in cui viene esercitata la suddetta attività d'impresa artigiana - e pertanto gli istanti hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 66 co. 1 CCII

rilevato che non risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori; ritenuto che la proposta di concordato è finalizzata a consentire al ricorrente Terranova Erminio di proseguire la gestione dell'impresa artigiana, destinando parte dei flussi di reddito futuri degli istanti alla soddisfazione dei creditori sicché va qualificata come proposta di concordato in continuità, ai sensi dell'art. 74, c. 1 CCI;

rilevato che sussiste lo stato di sovradebitamento, per come emerge dalla ricostruzione dell'attivo e del passivo, effettuata dall'OCC;

rilevato che ai sensi dell'art. 78 CCI *“Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell’OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto”*;

rilevato che l'OCC nella persona del gestore dovrà procedere agli adempimenti di cui all'art. 78 sopra riportato, con le modalità e nei termini ivi indicati;

rilevato che in seno al ricorso è stata chiesta l'adozione delle misure di protezione del patrimonio ex art. 78 CCII;

rilevato che ai sensi dell'art. 70 comma 2 bis CCI *“Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell’OCC se: a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti; b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’articolo 112, comma 2; c) la nomina è richiesta dal debitore”*;

ritenuto che, nella specie, non appare sussistere alcuna delle condizioni di cui al citato comma 2 bis CCI sicché non vi è luogo per la nomina del commissario giudiziale;

visti gli artt. 68 e ss. CCI

**P.Q.M.
DICHIARA**

aperta la procedura di concordato minore in continuità di Terranova Sebastiano, Terranova Erminio e Terranova Lorenzo;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia;

che l'OCC, nella persona del professionista nominato, proceda alla comunicazione della proposta, del piano e del presente decreto a tutti i creditori, entro il termine di giorni 15 a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento;

ASSEGNA

ai creditori termine di giorni trenta entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le

eventuali contestazioni; il tutto con avvertimento che, in mancanza di invio della comunicazione entro il termine di cui sopra, si riterrà ex lege che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata.

Con la medesima dichiarazione i creditori dovranno indicare anche un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con avvertimento che, in mancanza, i provvedimenti assunti saranno comunicati mediante deposito in cancelleria;

DISPONE

che sino al momento in cui la sentenza di omologazione non diventerà definitiva non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa (in particolare la procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G.E. 802/2024) e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio dei medesimi debitori da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

DISPONE

che, scaduto il termine per il voto di cui al punto precedente, l'O.C.C., nella persona del gestore della crisi trasmetta immediatamente al Giudice una relazione sull'esito del voto, unitamente a tutte le dichiarazioni di voto pervenute e alle eventuali contestazioni, rispetto alle quali prenderà argomentata posizione.

Catania, 8.11.2026

Il Presidente
dott. Roberto Cordio